



56102-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. VITO DI NICOLA

Presidente

Sent. 3536

Dott. DONATELLA GALTERIO

Consigliere rel.

UP 9/11/2018

Dott. LUCA RAMACCI

Consigliere

R.G.N. 2604648

Dott. STEFANO CORBETTA

Consigliere

Dott. EMANUELA GAI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza in data 9.1.2018 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in

ordine al ricorso di (omissis) e il rigetto del ricorso di (omissis) ;

udito il difensore, avv. (omissis) , anche in sostituzione dell'avv. (omissis)

(omissis), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi

**RITENUTO IN FATTO**

1.A seguito di sentenza pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte che ha annullato con rinvio la precedente condanna resa dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di (omissis) e di (omissis) per il reato di cui agli artt. 590, primo e secondo comma e 583 nn. 2) e 3) cod. pen. per omessa diagnosi ed omesso intervento conservativo o chirurgico delle lesioni riportate dal paziente (omissis) che gli avevano causato una paraplegia degli arti

inferiori sul rilievo della contraddittoria motivazione in ordine al nesso di causalità, la stessa Corte distrettuale, pronunciatisi in sede di rinvio con sentenza in data 9.1.2018, ha dichiarato non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione intervenuta in data 27.2.2015, ma ha condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, ponendo a loro carico una provvisoria confermandone l'importo di € 100.000 fissato in primo grado.

2. Avverso il suddetto provvedimento ognuno degli imputati ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione.

(omissis) ha articolato un unico motivo con il quale deduce, invocando il vizio motivazionale, che la perizia medico-legale disposta in sede di rinvio, acriticamente recepita dalla sentenza impugnata, aveva erroneamente ricostruito la dinamica dei fatti atteso che l'imputato non si era limitato a richiedere, come affermato dal CTU, soltanto una T.C. del rachide lombare, ma a seguito del referto negativo dal radiologo, aveva il giorno seguente al ricovero, rinvio il paziente per nuovi esami con richiesta di una nuova TC che interessasse anche il tratto sacrale, onde nessuna omissione in relazione alla richiesta degli esami necessari alla corretta diagnosi poteva essergli imputata, evidenziando in ogni caso che l'unico documento visionato al riguardo era il referto negativo, non essendogli stati portati in visione gli esami effettuati dal paziente di cui non aveva pertanto potuto constatare la scarsa visibilità dei fotogrammi. Lamenta altresì l'illogicità del passaggio in cui gli viene mosso un addebito di ulteriore negligenza per aver consigliato al paziente un riposo di cinque giorni a casa: deduce che non solo la stessa sentenza da atto che all'infortunato fosse stato suggerito il ricovero al fine di eseguire ulteriori accertamenti, ma comunque che l'imputato, che era di turno quel giorno nell'ambulatorio del reparto di ortopedia, aveva indirizzato il paziente al reparto di Pronto Soccorso il quale soltanto poteva disporre il ricovero, peraltro rifiutato dall'(omissis). Contesta altresì le conclusioni raggiunte dal perito di ufficio in quanto immotivate sul piano scientifico, riproducendo al riguardo il motivo già articolato con l'atto di appello.

3. Il Vaino ha a sua volta articolato due motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la contraddittorietà, essendosi la sentenza di primo grado conclusa con la propria assoluzione per insussistenza del fatto, della pronuncia impugnata che da un canto afferma di condividere la decisione del Tribunale e dall'altro non assolve l'imputato, a fronte della rilevata prescrizione del reato, per mancanza di prova evidente ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.. In ogni caso essendosi il reato estinto in data 27.2.2015 prima che il giudice del rinvio disponesse in data 12.5.2016 la rinnovazione del dibattimento

disponendo una nuova perizia, doveva ritenersi preclusa nei confronti del (omissis) la pronuncia sulle statuizioni civili che erano state poste in primo grado a carico solo del coimputato, presupponendo tale pronuncia che nel precedente grado fosse stata affermata la sua responsabilità penale e difettando al momento della nuova decisione di secondo grado la concretezza e l'attualità dell'interesse all'impugnazione.

3.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 40, 41, 43 e 590 cod. pen. e al vizio motivazionale, che l'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello non aveva apportato alcunché di nuovo rispetto al compendio probatorio acquisito in primo grado, essendosi risolta nella nomina di un consulente medico legale che aveva confermato le argomentazioni della perizia disposta dal PM esaminata dal Tribunale, con conseguente violazione del canone della forza persuasiva superiore che deve, secondo la recente interpretazione giurisprudenziale, caratterizzare la pronuncia di secondo grado che costituisca una riforma in pejus di quella di primo grado. Sostiene che la successiva perizia, ampiamente lacunosa nel suo percorso argomentativo, era stata pedissequamente recepita dalla Corte distrettuale, pervenuta perciò a conclusioni contraddittorie in quanto, pur riconoscendo che fosse stato il paziente a sottrarsi alle cure e a rifiutare il ricovero, addebita all'imputato di non averlo sottoposto ad una prestazione contra legem sottoponendolo ad una TC contro la sua volontà, peraltro ricorrendo a metodi ingannatori, qual è la ventilata sedazione, e travisando il compendio probatorio, di non aver proceduto ad un secondo esame quando era stato il paziente a lasciare l'ospedale o di non averlo accompagnato presso una struttura sanitaria maggiormente attrezzata, laddove il nosocomio in cui l'imputato lavora è l'unico ospedale presente nell' (omissis) . Lamenta inoltre che la Corte di Appello non sia riuscita ad individuare il nesso di causalità tra la presunta condotta omissiva e l'evento lesivo posto che non era stato risolto il dubbio di fondo sull'eziologia midollare che può generare un versamento anche in assenza di fratture, fratture peraltro soltanto ipotizzate dal perito, e quindi essere dipesa direttamente dal trauma conseguente alla caduta dell'infortunato e che in ogni caso la situazione di particolare complessità tecnica, quale si presentava il polimorfismo sintomatologico di quest'ultimo ai fini di una diagnosi, escludeva di per sé la colpa grave

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso articolato dal (omissis) si compone nella prima parte di censure di natura esclusivamente fattuale, quali si configurano le deduzioni relative al

numero o alla sequenza delle richieste degli esami radiologici a fronte di quello che la stessa difesa riconosce essere l'omesso esame del tratto sacrale del paziente o al ripetuto invito al ricovero comunque rimesso alla discrezionale scelta del paziente, che configurano un inammissibile tentativo di coinvolgere questa Corte Suprema in una operazione di rivalutazione degli elementi fattuali emersi nel corso dell'istruttoria, così pretendendo di sostituire il giudizio di questa Corte di legittimità a quello, esclusivamente di merito, del giudice che ha emesso l'impugnata sentenza, operazione come è noto del tutto inibita in questa sede. Deve qui essere nuovamente ricordato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Occorre quindi sottolineare il principio che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, v.: Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794).

In ogni caso trattasi di deduzioni che non si confrontano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata che individuano la grave negligenza dell'imputato nel non aver disposto, a fronte di un quadro radiologico che, ancorché incompiuto - come assume anche la difesa nel rilevare la mancanza dell'esame a mezzo TAC del tratto sacrale - evidenziava comunque la frattura della vertebra L1, visibile sin dalla prima TAC eseguita dal <sup>(omissis)</sup>, ed in presenza dei forti dolori lamentati dal paziente, quale ulteriore esame una risonanza magnetica del tratto del rachide e, a seguito di questo che avrebbe consentito di accertare la presenza dell'ematoma seppure in fase iniziale, nel non essersi conseguentemente attivato per effettuare, attraverso un intervento o manuale o chirurgico l'immobilizzazione del paziente che avrebbe cautelativamente

scongiurato, secondo la logica ricostruzione effettuata dalla Corte distrettuale in conformità ai canoni scientifici evidenziati dal perito medico legale nominato d'ufficio, quelle che si presentavano come possibili ulteriori conseguenze del trauma subito dal paziente in conseguenza della caduta accidentale. Inconferenti sono le censure del ricorrente in ordine alla circostanza che abbia suggerito il ricovero al paziente cui costui non ha, per sua volontà, dato seguito, posto che quali che fossero i consigli a latere da parte del medico, è sulla prescrizione di cinque giorni di riposo impartita all'infortunato e sulla conseguente condotta omissiva, sostanziata nella mancata richiesta di una risonanza magnetica, che si fonda la colpa del ricorrente nella causazione dell'evento lesivo costituito dalla paraplegia agli arti inferiori. Né rileva la circostanza che l'imputato avesse richiesto inizialmente una TAC anche del tratto sacrale, non eseguita dal radiologo, posto che l'unico esame dirimente al fine di evidenziare o escludere un'eventuale compromissione midollare sarebbe stata una risonanza magnetica, la cui omessa richiesta è stata ritenuta frutto della negligenza del medico ortopedico alla luce non soltanto della frattura della vertebra L1 evincibile dai fotogrammi della TAC, ma altresì del forte trauma subito dal paziente a seguito della caduta che lasciava comunque ragionevolmente ipotizzare lesioni fratturative della colonna vertebrale.

Le ulteriori doglianze, consistenti nella mera riproduzione del motivo di appello svolto a confutazione della perizia, incorrono a fortiori nella censura di inammissibilità per difetto di specificità non venendo neppure evidenziati i passaggi o i punti del provvedimento impugnato oggetto di contestazione né senza enucleate, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Devono infatti ritenersi generiche e cadono perciò nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità tutte quelle doglianze che, come nel caso di specie, si risolvono in contestazioni indeterminate che non svolgono una critica argomentata nei confronti delle ragioni di fatto e di diritto esposte nel provvedimento, omettendo di denunciare un errore logico o giuridico determinato

2. Anche il ricorso proposto dal <sup>(omissis)</sup> deve ritenersi immeritevole di accoglimento.

2.1. Quanto al primo motivo, del tutto infondato risulta il richiamo da parte della difesa al principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 33778/2017 riferita, al pari di numerose altre, all'avvenuta violazione del principio devolutivo dell'impugnazione proposta dal P.G., limitatamente agli effetti della responsabilità penale dell'imputato: in tanto è preclusa al giudice del gravame la condanna dell'imputato, in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado, al risarcimento dei danni in favore della parte civile

contestualmente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in quanto l'impugnativa sia stata proposta soltanto dal Pubblico Ministero, non trovando invece tale principio applicazione nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di cui all'art. 576 cod. proc. pen.. Tale norma, che pure prescinde da una precedente sentenza di condanna, presuppone che vi sia stata impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, attribuendosi in tal caso, al giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il potere di decidere comunque ai soli effetti civili anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (vedasi Sez. Un., n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918), come è accaduto nel caso in esame in cui la parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli reclamando la condanna dell'odierno ricorrente unitamente al Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello. E poiché la precedente sentenza di condanna pronunciata dai giudici distrettuali è stata integralmente travolta dal vizio motivazionale rilevato da questa Corte autorizzando il giudice del rinvio ad un nuovo esame del fatto, quest'ultimo ha conservato gli stessi poteri che competevano al giudice del provvedimento annullato.

Né è ravvisabile alcuna contraddittorietà del provvedimento gravato nel condividere la pronuncia di primo grado in ordine all'insussistenza di una prova evidente che consentisse, a fronte della rilevata estinzione del reato per prescrizione, l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., condivisione evidentemente riferita alla sola posizione del (omissis) che era stato l'unico dei due coimputati ad essere stato condannato all'esito del primo grado di giudizio. Del resto la contestuale affermazione di responsabilità ritenuta dalla Corte partenopea nei confronti del (omissis) ai fini civili, chiarisce qualunque dubbio residuo a fronte della mancata esplicita puntualizzazione.

2.2. Anche il secondo motivo non può ritenersi meritevole di accoglimento.

Va in primo luogo rilevato sul piano delle preclusioni processuali che le doglianze in ordine all'assenza di motivazione rafforzata, in cui si compendia il motivo in esame, non risultano essere state in precedenza mai devolute dalla difesa del (omissis) con l'atto di appello, onde le stesse non possono trovare ingresso nella successiva fase di rinvio, conseguente all'annullamento di questa Corte della precedente pronuncia di appello, in cui i poteri del giudice erano gli stessi che aveva il giudice della sentenza annullata.

In ogni caso, neanche nel merito, le censure sono fondate.

E' ben vero che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione assolutoria di primo grado ha l'obbligo, in mancanza di elementi sopravvenuti, di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza attraverso un impianto argomentativo "rafforzato" che, dando conto

con forza persuasiva superiore delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, faccia venir meno ogni ragionevole dubbio sulla eseguita riforma del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017 - dep. 01/12/2017, Banchemo, Rv. 272082; Sez. 2, n. 17812 del 09/04/2015 - dep. 29/04/2015, Alma, Rv. 263763) e che tali canoni debbono trovare applicazione anche quando si tratti di giudizio che riguarda, come nel caso di specie, l'impugnazione svolta dalla sola parte civile in relazione alle sole statuizioni civilistiche stante il collegamento ineludibile tra pronuncia di condanna e decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno risultante dal testo dell'art. 538 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524). Tuttavia, avendo la Corte partenopea disposto in sede di rinvio la rinnovazione della perizia medico legale, il compendio probatorio su cui si fonda la affermazione di responsabilità dell'imputato sia pure ai soli fini delle statuizioni civili è diverso da quello preso in esame dal giudice di primo grado.

La nuova perizia, recepita con lineare e coerente motivazione dai giudici distrettuali, ha messo in luce come i risultati della TAC cranio-lombare eseguita a seguito di prescrizione dell'ortopedico fossero confusi e poco attendibili anche in ragione dell'impossibilità per il paziente, in preda a forti dolori, di mantenere la posizione corretta, rendendo ciò nondimeno visibile una piccola macchia raffigurante nella fase iniziale l'ematoma extra midollare poi degenerato, con il progressivo aumento di volume, nella compressione dello stesso midollo. E' dunque sulla negligenza del radiologo che, anche al di là dell'imperizia mostrata nell'incapacità di decodificare in quel precipuo frangente, successivo ad una rovinosa caduta, la "macchiolina" evidenziata dalla TAC ed inopinatamente confusa con un tumore alla prostata, non ha proceduto ad eseguire o a far eseguire, eventualmente anche presso strutture maggiormente attrezzate, esami tecnici più specifici stante in ogni caso la visibilità nell'esame appena eseguito della frattura della vertebra L1, si fonda l'affermazione di responsabilità in ordine ai danni patiti dal paziente. Non vi è chi non veda come la motivazione fornita dalla sentenza impugnata risponda pienamente all'onere argomentativo richiesto in presenza del precedente esito assolutorio, avendo, mediante l'affermata non corretta esecuzione dell'esame demandato al radiologo e la conseguente inattendibilità dei risultati, preso le distanze dalle valutazioni del Tribunale che aveva, invece, dichiarato, sulla base della precedente perizia, che non vi fosse prova all'esito del primo esame radiologico della frattura della vertebra L1, esame che il primo giudice aveva quindi implicitamente ritenuto correttamente eseguito, così fornendo una nuova e compiuta giustificazione delle difformi conclusioni raggiunte.


Entrambi i ricorsi devono, in conclusione, essere rigettati, con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali  
Così deciso il 9.11.2018

Il Consigliere estensore

Donatella Galterio



Il Presidente

Vito Di Nicola

